



Abruzzo

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

Veicoli elettrici:

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli **elettrici** si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno:

L.R. 20.01.2021 n. 1, la Regione Abruzzo ha ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019. La legge regionale n.1/2021 ha, infatti, esteso l'esonero del pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere:

- oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli;
- oltre ai veicoli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno-benzina, anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel.

Possono beneficiare dell'esenzione temporanea, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo. Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Autoveicoli storici:

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.)

Per maggiori informazioni visita il sito:

aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Abruzzo_-_2021_v1.pdf

regione.abruzzo.it/content/agevolazione-veicoli-ibridi-esenzione-temporanea-pagamento-tassa-automobilistica-dall%E2%80%99anno

Covid-19

Diversamente da quanto predisposto per l'anno 2020 la Regione Abruzzo ha disposto che il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sarà, invece, dovuto, nelle consuete tempistiche di legge legate al mese di immatricolazione (del veicolo nuovo) o a quello di scadenza del precedente bollo (per i veicoli in circolazione).

Per maggiori informazioni visita il sito:

[regione.abruzzo.it/content/bolli-auto-liris-rinvio-pagamento-contribuenti-difficolt%C3%A0](https://www.regione.abruzzo.it/content/bolli-auto-liris-rinvio-pagamento-contribuenti-difficolt%C3%A0)

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: [regione.abruzzo.it](https://www.regione.abruzzo.it)